



REGIONE DEL VENETO

PO FEAMP
2014 | 2020**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 par.1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014***Priorità n. 2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze***Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura****Obiettivo Tematico 3****“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura”****1. MISURA****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura.
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S1, S2, S12 e S13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.



ffdc0881



In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese acquicole
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore <ul style="list-style-type: none"> - viene presentato un piano aziendale; - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;



- l'ammmodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura (con licenza di V^a categoria) e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quanto tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (spaccio aziendale).

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva. A norma di quanto disposto dal PO non sono finanziabili interventi per impianti relativi all'anguilla.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

lett. A) – Investimenti produttivi - Euro 990.830,00= di cui:

- Euro 495.415,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 346.790,50= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 148.624,50= (15%) quota Regione Veneto.

lett. B) – Diversificazione produttiva - Euro 236.109,00= di cui:

- Euro 118.054,50= (50%) quota FEAMP;
- Euro 82.638,15= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 35.416,35= (15%) quota Regione Veneto.

lett. C) – Ammodernamento delle unità - Euro 713.398,00= di cui:

- Euro 356.699,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 249.689,30= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 107.009,70= (15%) quota Regione Veneto.

lett. D) – Ammodernamento connesso a salute e benessere animale - Euro 79.266,00= di cui:

- Euro 39.633,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 27.743,10= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 11.889,90= (15%) quota Regione Veneto.

lett. F) – Investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti - Euro 79.266,00= di cui:

- Euro 39.633,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 27.743,10= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 11.889,90= (15%) quota Regione Veneto.

lett. G) – Recupero stagni o lagune - Euro 39.633,00= di cui:

- Euro 19.816,50= (50%) quota FEAMP;
- Euro 13.871,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 5.944,95= (15%) quota Regione Veneto.

lett. H) – Diversificazione del reddito - Euro 158.532,00= di cui:

- Euro 79.266,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 23.779,80= (15%) quota Regione Veneto.



ffdc0881



1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

lett. a) Investimenti produttivi:	Euro 200.000,00=/Euro 20.000,00=;
lett. b) Diversificazione produttiva :	Euro 100.000,00=/Euro 10.000,00=;
lett. c) Ammodernamento delle unità :	Euro 300.000,00=/Euro 20.000,00=;
lett. d) Ammodern. connesso a salute e benessere animale:	Euro 20.000,00=/Euro 10.000,00=;
lett. f) Investimenti per migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti:	Euro 30.000,00=/Euro 10.000,00=;
lett. g) Recupero stagni o lagune:	Euro 20.000,00=/Euro 10.000,00=;
lett. h) Diversificazione del reddito:	Euro 50.000,00=/Euro 10.000,00=;

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2015. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06/12/2016.



2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato¹, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ammodernamento).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- attrezzature per l'attività: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;²
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;

¹ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

² Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.



ffdc0881



- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- spese relative all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti il progetto per il raggiungimento delle finalità dell’operazione;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;



ffdc0881



- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.



ffdc0881



5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza, del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico dell'impresa.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell'art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.



ffdc0881



7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic = 0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic >1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media =<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti ³ (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	

³ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis



ffdc0881



OPERAZIONE A REGIA				
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20



ffdc0881

